

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 7)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 29.

(Pensioni di guerra).

1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo ».

2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebitato riscosso dal pensionato ».

3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giuridicamente la paternità ».

4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: « funzionale » è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: « perdita totale della funzionalità ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Sopprimere il comma 1.

* 29. 1 (ex *30. 9). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

* **29. 2** (ex *30. 11). Santori, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 1, capoverso 263 sopprimere le parole: salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

29. 3 (ex 30. 5). Bonato, Giordano, Bertinotti, Bughetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2 sopprimere le parole: al 1° gennaio 1997.

29. 4. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: 1 anno con le seguenti: 6 settimane.

29. 5. Malavenda.

Seguono altri 52 emendamenti dell'on. Malavenda, tutti volti a sostituire il periodo di un anno con un diverso periodo espresso in settimane.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: 1 anno con le seguenti: 66 settimane.

29. 6. Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con domanda diretta alla Direzione provinciale del Tesoro cui fa capo l'interessato i grandi invalidi per causa di servizio militare di leva delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, le rispettive vedove e gli orfani possono optare, a domanda, per il trattamento pensionistico connesso ai grandi invalidi di guerra, alle vedove e agli orfani di guerra.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

29. 7 (ex 30. 8). Riccio, Bono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Segue la compensazione del Gruppo Forza Italia.

29. 8 (ex 30. 12). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti o assegni di guerra, è stabilito in lire 23.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1998 ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge AC n. 5266 Tabella A la voce Presidenza del Consiglio dei ministri è così ridotta:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 230 miliardi;

2001: — 150 miliardi.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Forza Italia.

29. 9 (ex 30. 13). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.

29. 10. La Commissione.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal

1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da

azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 8)

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

(Interventi nel settore postale).

1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. Le modalità delle riscossioni e dei pagamenti effettuati attra-

verso il servizio dei conti correnti postali e le relative remunerazioni sono regolate da apposite convenzioni.

2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulta accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.

4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, in sede di attuazione della stessa. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla abrogazione delle norme incompatibili con l'avvenuta trasformazione delle Poste italiane in società per azioni e alla definizione delle modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « Dalla

data di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1° gennaio 1999 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

30. 2 (ex 31. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il patrimonio immobiliare adibito a residenza dell'ex amministrazione delle Poste e Telecomunicazione è trasferito agli enti locali del territorio di appartenenza. Tali beni immobiliari dovranno essere regolati sulla base delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Il valore patrimoniale dei beni immobiliari, calcolato sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste Italiane Spa, completa degli elementi identificativi dei singoli beni, viene liquidato tramite specifico contratto tra il Ministro delle comunicazioni e la Società Poste Italiane Spa”.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

30. 3 (ex 31. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, premettere il seguente:

“01. La società “Poste italiane spa” dovrà essere completamente privatizzata entro il 31 dicembre 1999, ed entro tale

data tutte le azioni attualmente possedute dal tesoro dovranno essere vendute a privati investitori”.

30. 1 (ex 31. 4). Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle pubbliche amministrazioni e.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: , secondo modalità stabilite con convenzione;

sostituire il secondo periodo con il seguente: La società Poste Italiane è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelievo di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71.

30. 11. Governo.

Sopprimere il comma 3.

30. 4. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **30. 5** (ex 31. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

* **30. 6.** Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 1 giorno.

30. 7. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti dell'on. Malavenda, tutti volti a sostituire il periodo di un giorno con un diverso periodo espresso in giorni.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 48 giorni.

30. 8. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: in ordine sino alla fine del comma.

30. 9. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.

30. 12. Governo.

Sopprimere il comma 5.

30. 10. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991,

n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 9)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 31.

(Tariffe postali agevolate).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto in favore di categorie meritorie, volto ad agevolare le spedizioni postali di: a) libri; b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,

n. 249; c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1° ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne.

3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.

4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.

5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1° luglio 1999, invia

alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.

6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-bis, dopo le parole: « è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi » sono inserite le seguenti: « 2,8, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 1 (ex 32. 34). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

31. 2 (ex 32. 18). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

31. 3 (ex 32. 36). Apolloni.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'A.C. n. 5266, articolo 2, comma 2, alla Tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificare gli importi come segue:

2000: — 250 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

31. 4 (ex 32. 55). Armosino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: -

2000: — 153 miliardi;

2001: — 170 miliardi.

31. 5 (ex 32. 38). Scalia.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 6 (*32. 48). Aloï, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 7 (ex 32. 27). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Conseguentemente alla attuazione da parte delle Poste italiane spa, della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d), e all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

31. 8 (ex 32. 10). Bonato, Boghetta.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste Italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d), ed all'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 9 (ex 32. 46 e 32. 47). Aloï, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

31. 10 (ex 32. 50). Malgieri, Napoli, Landolfi, Butti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2000, con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

* **31. 11** (ex 32. 32). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **31. 12.** Malavenda.

Seguono altri 444 emendamenti recanti diverse date.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le seguenti: 30 agosto 2000.

31. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: le agevolazioni tariffarie a: dalla medesima data.

31. 14. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Conseguentemente al disegno di legge n. 5266, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: —

2000: — 50 miliardi;

2001: — 50 miliardi.

31. 15 (ex 32. 39). Scalia.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 16 (ex 32. 43). Gasparri, Armani, Bono.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Conseguentemente al comma 3 aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzata la spesa di 80 miliardi l'anno per gli esercizi 1999, 2000, 2001.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza nazionale.

31. 17 (ex 32. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

Conseguentemente al disegno di legge n. 5266, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — ;

2000: — 600 miliardi;

2001: — 600 miliardi.

31. 18. Sbarbati, Mazzocchin, Testa, Caveri.

Al comma 1 sostituire le parole da: un contributo, *fino a:* volto ad *con le seguenti:* fino all'introduzione di un regime concorrenziale di prezzi un nuovo regime di tariffe ridotte per.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: del contributo diretto *con le seguenti:* delle riduzioni tariffarie.

31. 19 (ex 32. 2). Rogna, Merlo, Voglino.

Al comma 1, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

* **31. 20** (ex 32. 45). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

* **31. 21** (ex 32. 37). Apolloni.

Al comma 1, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

* **31. 22** (ex 32. 16). Bonato, Boghetta.

Al primo comma, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

* **31. 23** (ex 32. 49). Aloï, Bono, Armani.

Al comma 1, dopo le parole: contributo diretto, *aggiungere le seguenti:* , da erogarsi con cadenza trimestrale e sulla base delle spese postali effettivamente sostenute.

31. 24 (ex 32. 24). Dalla Chiesa, Grignafini, Bracco.

Al comma 1, dopo le parole: un contributo diretto, *aggiungere le seguenti:* , di

entità comunque non inferiore all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute nel 1999,.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

31. 25 (ex 32. 17). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: categorie meritorie aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle imprese dell'editoria medio-minore.

31. 26 (ex 32. 25). Grignaffini, Giulietti, Bracco, Dedoni, Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le medesime agevolazioni sono riconosciute per l'invio di materiale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 27 (ex 32. 33). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

* **31. 28** (ex 32. 28). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **31. 29** (ex 32. 52). Aloj, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2 sopprimere le parole da: di concerto con il fino a: programmazione economica.

31. 30. Malavenda.

Al comma 2 dopo le parole: della programmazione economica aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

31. 31 (ex 32. 11). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

Con i medesimi decreti di cui al primo periodo del presente comma sono definite le modalità per la corresponsione ai soggetti beneficiari del contributo. L'erogazione del contributo avviene entro i tre mesi successivi alla richiesta da parte dei soggetti interessati.

31. 32 (ex 32. 3). Rogna.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie.

31. 33 (ex 32. 12). Bonato, Boghetta.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

* **31. 34** (ex 32. 21). Novelli, Giulietti, Volonté, Scalia.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

* **31. 35** (ex 32. 35). Apolloni.

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

* **31. 36** (ex 32. 41). Scalia.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle ventimila copie per numero.

* **31. 37** (ex 32. 51). Aloï, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

* **31. 38** (ex 32. 53). Armani, Bono.

Alla fine del secondo comma aggiungere:

Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente.

Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.

31. 101. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le pubblicazioni delle imprese editrici di cui al comma 10 dell'articolo 3

della legge 7 agosto 1990, n. 250, beneficiano del contributo diretto di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 39 (ex 32. 29). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le stampe promozionali e propagandistiche dei soggetti di cui alla lettera c), comma 1, anche finalizzate alla raccolta di fondi, beneficiano del contributo diretto di cui al medesimo comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 40 (ex 32. 30). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono essere ammesse al contributo diretto di cui al comma 1, le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b), che contengono informazioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione e anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al trenta per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o che perseguono vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché della vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria.

31. 41 (ex 32. 31). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 42 (ex 32. 54). Aloï, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3 sopprimere le parole da: non superiore fino a: per l'anno 2001.

31. 46. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: non superiore fino a: per l'anno 2001 con le seguenti: di 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 350 miliardi per l'anno 2001 purché risultino almeno di pari entità rispetto all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute dagli aventi diritto nel 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

31. 43 (ex 32. 13). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire le parole: 400 miliardi con le seguenti: 10 miliardi e 1 milione.

31. 44. Malavenda.

Seguono altri 299 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, sostituire le parole: 400 miliardi con le seguenti: 150 miliardi e 1 milione.

31. 45. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 350 miliardi con le seguenti: 10 miliardi e 1 milione.

31. 47. Malavenda.

Seguono altri 464 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, sostituire le parole: 350 miliardi con le seguenti: 340 miliardi e 1 milione.

31. 48. Malavenda.

Al comma 3 sopprimere le parole da: di concerto con fino a: programmazione economica.

31. 49. Malavenda.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

31. 50. Malavenda.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 99 miliardi e 1 milione.

31. 51. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 99 miliardi e 100 milioni.

31. 52. Malavenda.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 80 miliardi con le seguenti: 79 miliardi e 1 milione.

31. 53. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 80 miliardi con le seguenti: 79 miliardi e 100 milioni.

31. 54. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: attestante l'avvenuta fino a: norme indicate.

31. 55. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: entro il 31 maggio 1999.

31. 56. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: relativa al primo trimestre 1999.

31. 57. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: entro il primo luglio 1999.

31. 58. Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° luglio 1999 con le seguenti: 31 marzo 2001.

31. 59. Malavenda.

Seguono altri 115 emendamenti recanti diverse date.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° luglio 1999 con le seguenti: 4 febbraio 2000.

31. 60. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: predette.

31. 61. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

31. 62. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 64. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

“6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-bis, le parole: “50 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento”.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 63. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è sostituito dal seguente:

”15-bis. A decorrere dall'anno 1999, entro il 31 gennaio di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida a sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari all'80 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegati le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a